

# **Sentenza del 17 marzo 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto**

Nell'ambito

di una offerta pubblica di acquisto (OPA), il comunicato di cui all'art. 103,

c. 3, T.U.F., ai sensi del quale gli amministratori della società emittente

devono comunicare ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e la propria

valutazione sulla medesima, contiene, quanto alla seconda parte del comunicato,

una mera valutazione e non un giudizio (in senso stretto, avente ad oggetto

fatti oggettivamente accertabili), dunque una determinazione di valore avente

carattere necessariamente soggettivo, avendo ad oggetto situazioni suscettibili

– per loro natura – di vario apprezzamento.

La

responsabilità degli amministratori della società emittente per inesattezze o

carenze del comunicato ex art. 103 T.U.F. potrà essere affermata solo

quando risultino omesse (o false) informazioni rilevanti in ordine ai dati

realmente utili per l'apprezzamento dell'offerta ovvero quando la valutazione

operata dall'organo gestorio si fondi su presupposti macroscopicamente errati o

risulti in palese contrasto con le informazioni correttamente acquisite ovvero

ancora in ulteriori casi patologici quali quelli di abuso di

potere, conflitto  
di interessi e altri della medesima natura.

Dato

che l'adesione degli attori all'OPA non avrebbe comportato il  
necessario  
perfezionamento della vendita delle rispettive azioni, potendo  
l'efficacia  
dell'OPA venir meno per effetto del mancato avveramento di una  
delle due  
condizioni (o di entrambe le condizioni) alle quali l'offerta  
era assoggettata,  
il danno lamentato dagli attori si caratterizzerebbe come  
danno da perdita di  
una mera *chance*.

Il

creditore che voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese  
sostenute, anche i  
danni derivanti dalla perdita di *chance*  
– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di  
conseguire un  
determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma  
un'entità  
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente  
suscettibile di  
autonoma valutazione – ha l'onere di provare, pur se solo in  
modo presuntivo o  
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in  
concreto di alcuni dei  
presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e  
impedito dalla  
condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere  
conseguenza  
immediata e diretta (Cass. n. 1752/2005).

L'aver

mantenuto la proprietà (di gran parte) delle azioni per circa

due anni a  
seguito dell'insuccesso dell'OPA e sino al definitivo  
azzeramento del valore  
del titolo induce a valutare come plausibile l'ipotesi della  
volontà di  
conservare le proprie partecipazioni nella prospettiva di un  
effettivo rilancio  
della società. Da tale valutazione deriverebbe un difetto di  
idonea prova della  
sussistenza di un effettivo nesso causale fra il  
– preteso – illecito oggetto di contestazione e le conseguenze  
lesive  
lamentate.

### *Principi*

*espressi in occasione del rigetto della domanda ex art. 2395  
c.c. presentata da  
alcuni soci della società nei confronti degli amministratori  
della stessa al  
momento dei fatti contestati.*

### *In*

*particolare, gli attori lamentavano di aver subito un danno in  
ragione del  
contenuto asseritamene inadeguato – per carenza ed inesattezza  
delle  
informazioni fornite – del comunicato ex art. 103, c. 3,  
d.lgs. n. 58/1998  
diffuso dal consiglio di amministrazione in occasione  
dell'offerta pubblica di  
acquisto (OPA) totalitaria sulle azioni della società, nel  
quale era stato  
espresso parere negativo che aveva indotto gli stessi a non  
aderire all'OPA  
determinandone l'insuccesso.*

*Le vicende successive della società hanno portato ad un  
azzeramento del valore del titolo azionario avendo la stessa*

*presentato domanda di concordato preventivo di tipo liquidatorio.*

[Sent. 17.03.2020Download](#)

(Massime a cura di Giorgio Peli)